



R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5167 del 2020, proposto da

Ditta "Francia Marco", in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmine Francia, con domicilio digitale come da PEC reg. giustizia

contro

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Laura Consolazio, con domicilio digitale come da PEC reg. giustizia e dom. fisico eletto in Napoli, via S.Lucia.81-C/0 Avv. Regionale;
Regione Campania - Direzione Generale - Regione Campania, Direzione Generale Politiche Agricole non costituito in giudizio;

nei confronti

Federica De Donato, Emanuele Zeoli non costituiti in giudizio;

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,

a - del verbale di controllo delle dichiarazioni sostitutive PSR 2014-2020 n. prot.0153406 del 10.03.2020, con il quale l'ucv ha rilevato inadempienze,

irregolarità e falsità nelle dichiarazioni sostitutive rese, ai sensi del dpr 445/2000, dall'odierna ricorrente;

b - della Nota dell'Autorità di Gestione n. 0183762 del 06.04.2020, recante gli esiti delle istruttorie dei riesami e dell'ulteriore revisione in autotutela;

c - della Comunicazione n. Prot. 0267308 del 08/06/2020, con la quale veniva comunicato l'esito di non ammissibilità alla domanda di finanziamento n.84250117284 protocollo AGEA.ASR.2018.644359;

d - del verbale di controllo delle dichiarazioni sostitutive PSR 2014 – 2020 relativo alla ricorrente, di data sconosciuta e siccome richiamato nella Nota di trasmissione Prot. 2020. 0153406 del 10.03.2020;

e – del verbale della Commissione di riesame misure strutturali del soggetto attuatore UOD 500714 SPT di Salerno – PSR Campania 2014-2020 PIG Tipologia 6.1.1-4.1.2, redatto nella seduta del 02.07.2020, richiamato nel Provvedimento definitivo di diniego n. Prot. 0383463 del 13/08/2020;

f - del Provvedimento definitivo di diniego n. Prot. 0383463 del 13/08/2020, con il quale non si accoglievano le controdeduzioni e la richiesta di riesame presentate dall'odierna ricorrente;

g - del D.R.D. n. 14 del 12.01.2018 per quanto di ragione e, segnatamente, nella parte in cui decreta (punto 3) di “confermare, limitatamente ai soggetti che hanno prodotto manifestazione di interessi a seguito di problemi di natura tecnica che non consentivano la compilazione e il rilascio della relativa domanda di sostegno sul portale SIAN, il termine del 28.02.2018 per il completamento e il rilascio della domanda di sostegno;

h - del D.R.D. n. 157 del 03/08/2020, con il quale la Regione Campania, relativamente al Progetto Integrato Giovani - Tipologia di intervento 4.1.2 e 6.1.1, ha approvato la Graduatoria Unica Regionale, del provvedimento di esclusione del ricorrente così come contenuto al n. codice barre 84250117284 dell'elenco “E” (domande non ammissibili a valutazione) approvato dal decreto

sopra

richiamato e nella contestuale parte in cui il decreto stesso approva l'elenco "B" (domande ammissibili e finanziabili) e le inerenti graduatorie;

di ogni altro atto, anteriore e conseguente, connesso e collegato, del procedimento seguito, con

particolare riferimento, per quanto di ragione, relativamente agli atti anteriori, alla lex specialis della procedura selettiva, relativamente agli atti conseguenti, all'elenco delle domande ammesse ed alla inerente graduatoria, come approvata con il medesimo decreto dirigenziale;

i - di tutti gli altri atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi, collegati e consequenziali a quelli espressamente impugnati.

Nonché per l'accertamento

del diritto della ricorrente a vedersi inclusa tra i beneficiari delle domande ammesse a finanziamento.

In particolare sulla domanda diretta alla esecuzione della ordinanza cautelare n. 84/2021, di cui alla istanza notificata in data 8.13 aprile 2021;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2021 la dott.ssa Anna Pappalardo e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell'art. 25 DL 137/2020;

Rilevato che con Ordinanza n. 84/2021, del 13.01.2021, in accoglimento dell'istanza cautelare questo Tribunale ha ordinato alla resistente l'ammissione a valutazione della domanda della ricorrente entro il termine di venti giorni dalla

comunicazione del provvedimento;

Considerato che la ricorrente lamenta che la Regione Campania, con Nota del Dirigente il Servizio

Territoriale Provinciale Salerno (prot. n. 2021.0074116 del 10.02.2021), pur asserendo l'avvenuta ottemperanza, si è limitata a confermare la valutazione di cui alla Graduatoria Provvisoria

Provinciale adottata con DRD n. 498 del 28/11/2019, che vedeva la ricorrente alla posizione n. 224 su 694 beneficiari, senza nulla disporre in merito alla graduatoria definitiva;

Rilevato che, in corretta esecuzione dell'ordinanza, l'Amministrazione avrebbe dovuto effettuare la rivalutazione della domanda –essendo stata ritenuta illegittima la non ammissione a valutazione-

Adottando tutti i conseguenti provvedimenti di modifica della graduatoria Unica Regionale definitiva, per effetto della attribuzione del punteggio alla Ditta "Francia Marco", non essendo sufficiente la conferma del punteggio attribuito nella graduatoria provvisoria, ormai superata dall'adozione di quella definitiva;

Ritenuto che, per l'effetto, essendo decorso inutilmente il termine per adempiere, va ordinato all'amministrazione regionale, nella persona del Dirigente il Servizio Territoriale Provinciale Salerno, di provvedere all'inserimento della ditta ricorrente nella graduatoria delle domande ammissibili, con attribuzione del relativo punteggio; il tutto entro il termine di giorni 15 dalla comunicazione della presente ordinanza o dalla notifica a cura di parte, se anteriore, con riserva in caso di ulteriore inottemperanza, di procedere alla nomina su istanza di parte di un commissario ad acta;

Considerato che, peraltro va fissata la data di trattazione nel merito del presente ricorso, e che parte ricorrente risulta aver notificato il gravame proposto ad alcuni soltanto dei controinteressati e che occorre integrare il contraddittorio nei confronti

degli altri soggetti in capo ai quali l'approvazione della graduatoria impugnata ha consolidato situazioni confliggenti di interesse protetto ed attuale, suscettibili di essere lese dall'eventuale accoglimento del predetto gravame;

Considerato che, in ragione dell'elevato numero dei controinteressati – da individuarsi nei soggetti che, in caso di accoglimento del ricorso, sarebbero superati in graduatoria dalla parte ricorrente – la notifica individuale può assumere i caratteri di particolare difficoltà ai sensi del combinato disposto degli artt. 41 co. 4 e 49 co. 3 c.p.a.;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare - alternativamente alla notifica individuale – la notifica per pubblici proclami, secondo le modalità di seguito precisate;

Atteso che l'art. 52 del codice del processo amministrativo prevede che “il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile”;

Ritenuto che la norma sia applicabile anche alle ipotesi in cui vi sia la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami consentendo al giudice adito di ordinare la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (in giurisprudenza, v., tra le altre, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, ordinanza n. 07680/2015 nonché i numerosi precedenti di questa sezione);

Considerato che al fine di rendere effettiva la probabilità di fatto di una reale cognizione del ricorso per i soggetti controinteressati non appare necessaria la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale, dell'intero contenuto del ricorso e delle sue conclusioni;

Ritenuto, pertanto, di determinare le seguenti modalità per l'effettuazione della notifica per pubblici proclami:

- nella parte seconda della Gazzetta Ufficiale andranno inserite, a cura di parte ricorrente, le seguenti indicazioni: (I) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del procedimento, (II) il nome della parte

ricorrente, (III) gli estremi del ricorso, del provvedimento impugnato, (IV) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del tribunale amministrativo regionale competente, (V) l'indicazione che il testo integrale del ricorso può essere consultato sul sito internet dell'amministrazione competente, unitamente all'indicazione nominativa dei soggetti controinteressati;

- l'Amministrazione regionale avrà obbligo di pubblicare, previa consegna del ricorso e dell'elenco dei controinteressati a cura di parte ricorrente sul supporto (cartaceo o informatico) indicato dall'amministrazione stessa, sul proprio sito il testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza della Terza Sezione del TAR Campania individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;

- l'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso nonché le notizie e gli atti, relativi alla presente controversia;

- l'Amministrazione dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco integrati dall'avviso;

- la medesima Amministrazione dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato il ricorso e l'elenco integrati dall'avviso;

- in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, la Sezione ritiene di poter fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dall'amministrazione medesima, in € 30,00 (euro trenta) per l'attività di pubblicazione del ricorso sul sito.

Le dette pubblicazioni dovranno avvenire, qualora parte ricorrente opti per questa ultima modalità di notificazione per pubblici proclami, entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione al suo difensore della pubblicazione della presente ordinanza da parte della Segreteria, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni entro il termine perentorio di ulteriori 15 giorni;

Ritenuto, altresì, che, una volta integrato il contraddittorio nei termini indicati, la controversia possa essere definita nella sede di merito, rinviandosi all'uopo alla pubblica udienza del 23 novembre 2021;

Ritenuto equo disporre la compensazione delle spese della presente fase tra le parti costituite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza),

A) dispone gli incumbenti di cui in motivazione;

B) accoglie l'istanza di esecuzione dell'ordinanza cautelare di cui in epigrafe nei sensi di cui in motivazione;

b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 23.11. 2021.

Compensa le spese della presente fase .

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2021, svoltasi con le modalità di cui all'art. 25 del D.L. n.137/2020 convertito dalla L. n. 176/2020, come modificato dall'art. 6, co. 1, lett. e), del D.L. n. 44/2021, e al D.P.C.S. del 28.12.2020, con l'intervento dei magistrati:

Anna Pappalardo, Presidente, Estensore

Pierluigi Russo, Consigliere

Gabriella Caprini, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Anna Pappalardo

IL SEGRETARIO